



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 715
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 13 dicembre 2012

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	118

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 13 dicembre 2012

Plenaria**824^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), nell'attesa che il Governo predisponga e presenti formalmente in Commissione uno o più emendamenti concernenti modifiche al patto di stabilità interno, ritiene opportuno disporre una sospensione della seduta fino alle ore 17,30. Precisa quindi

che, alla ripresa dei lavori, si procederà con l'esame e la votazione degli emendamenti presentati dal Governo e, in caso di eventuale presentazione di ulteriori proposte emendative da parte dello stesso Governo, si provvederà a fissare un termine per la presentazione di sub-emendamenti ad essi riferiti.

La Commissione prende atto.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, coglie l'occasione per sottolineare che, sotto il profilo della correttezza dei rapporti istituzionali tra le Camere, egli ritiene particolarmente grave la circostanza che sia stato avviato presso l'altro ramo del Parlamento, in prima lettura, l'*iter* d'esame della legge rinforzata per l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (Atto Camera n. 5603). Al riguardo rimarca che la richiamata circostanza contrasta con l'accordo intervenuto tra le due Camere in seguito all'approvazione della riforma dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, nonostante quanto da lui stigmatizzato, ritiene che la prima lettura del provvedimento presso la Camera possa anche rivestire un significato positivo, a condizione che, grazie ad essa, il Parlamento riesca a pervenire a una rapida approvazione del provvedimento, compatibilmente con la presumibile durata residua della legislatura.

Nel merito, evidenzia in termini negativi che, per quanto a sua conoscenza, ci si appresterebbe a inserire all'interno del testo del provvedimento – o sarebbero già state inserite – alcune misure a suo parere non condivisibili in merito alla composizione e alla consistenza delle dotazioni organiche dell'Ufficio parlamentare per il bilancio, stigmatizzando in particolare l'eventuale introduzione di norme eccessivamente dettagliate e vincolanti.

Rivolge quindi alla Presidenza la richiesta di attivarsi, anche per le vie brevi, al fine di chiarire che il Senato intende sottoporre le soluzioni adottate dall'altro ramo del Parlamento, anche su tale specifico punto, ad un attento e approfondito esame, anche nell'ottica di correggere i profili che non saranno ritenuti condivisibili. Ribadisce infatti che, nella stesura definitiva del provvedimento, sarà fondamentale ottenere il miglior risultato legislativo possibile, giacché la legge sull'attuazione del principio del pareggio del bilancio presenta un valore decisivo al fine di avviare e consolidare in modo costante e strutturale un percorso di risanamento dei conti pubblici.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) si dichiara pienamente d'accordo con il senatore Morando e sottolinea che, a suo avviso, la decisione di avviare alla Camera l'esame parlamentare della legge sull'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione rappresenta un grave e significativo sgarbo istituzionale. Per completezza di informazione alla Commissione, tiene a precisare che le norme richiamate dal senatore Morando in relazione all'Ufficio parlamentare per il bilancio non sono mere proposte di modifica al disegno di legge ma risultano già formalmente inserite al suo interno.

Aggiunge peraltro che il provvedimento risulta già licenziato dall'Assemblea della Camera e che sarà quindi trasmesso al Senato in tale stesura.

Il presidente AZZOLLINI non ritiene opportuno pronunciarsi sulla correttezza delle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento in merito ai contenuti e all'*iter* della legge concernente l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Reputa viceversa più rilevante ricordare che l'approvazione del provvedimento risponde a un preciso impegno concordemente assunto dalle forze politiche all'indomani della riforma dell'articolo 81 della Costituzione, nel presupposto, da tutti riconosciuto, che l'introduzione di una specifica normativa di attuazione risulta fondamentale per rendere stringente ed effettivo il vincolo del pareggio strutturale di bilancio.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dai senatori Morando e Agostini nei rispettivi interventi, ritiene doveroso assicurare, come del resto già anticipato informalmente all'altro ramo del Parlamento, che la Commissione sottoporrà il provvedimento a un esame pieno ed effettivo, anche in relazione ai richiamati profili attinenti all'Ufficio parlamentare per il bilancio, tenendo comunque presente l'obiettivo di garantire una rapida approvazione ed entrata in vigore della legge, contemperandolo con l'esigenza di assicurare al contempo il miglior risultato legislativo possibile.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 18,20.

Il presidente AZZOLLINI comunica che il Governo ha presentato gli emendamenti 2.3000 e 2.0.2000, pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta, il primo dei quali concerne l'istituzione dell'Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, mentre il secondo prevede l'inserimento nel disegno di legge di stabilità delle disposizioni attualmente recate dal decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, contenente norme urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea (Atto Senato n. 3603).

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3000, preannuncia, anche tenendo presente una sollecitazione avanzata dai relatori, che il Ministro dell'interno interverrà più tardi in seduta per illustrarne il testo alla Commissione.

Propone infine di fissare dalle ore 10 di domani, venerdì 14 dicembre, il termine per la presentazione di subemendamenti ai citati emendamenti governativi.

Il senatore VACCARI (*LNP*) anche per valutare la congruità del termine proposto dal presidente Azzollini, chiede se vi è l'intenzione del Governo di presentare ulteriori proposte di modifica.

Il presidente AZZOLLINI segnala al riguardo che, ove dovessero essere presentati ulteriori emendamenti del Governo nel corso della seduta

notturna già convocata alle ore 20,30, in tale sede potrà essere valutato un differimento del termine da lui proposto, in relazione alle nuove proposte emendative.

Non essendovi osservazioni, si intende accolto dalla Commissione il termine delle ore 10 di domani per la presentazioni di subemendamenti alle proposte 2.3000 e 2.0.2000.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di passare all'illustrazione dei subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della corrente seduta e riferiti agli emendamenti dei relatori e del Governo, a partire da quelli alla proposta 1.84 dei relatori.

Il relatore LEGNINI (*PD*) fa presente che è in corso di predisposizione una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.84. In considerazione dell'esame dei subemendamenti riferiti all'attuale versione dell'emendamento citato, chiede al Presidente di valutare, a fini procedurali, la circostanza da lui indicata, anche per un eventuale accantonamento di tale proposta e dei relativi subemendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che la questione posta dal relatore possa, allo stato attuale, porsi soltanto con riferimento al subemendamento 1.84/3, consideratane la natura parzialmente soppressiva.

Il presidente AZZOLLINI ritiene più opportuno valutare la questione sollevata dal relatore in sede di votazione dei subemendamenti presentati, ribadendo che in tale fase si può senz'altro procedere alla loro illustrazione, ancorché essi siano riferiti all'attuale formulazione dell'emendamento 1.84.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) dichiara che il proprio subemendamento 1.84/3 si illustra da solo.

Si intendono quindi illustrati i restanti subemendamenti all'emendamento 1.84 nonché tutti i subemendamenti all'emendamento 1.164.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il subemendamento 1.201/9 il quale propone, in parte, una diversa copertura finanziaria per l'emendamento 1.201 dei relatori, prevedendo in particolare che siano prelevate risorse dai fondi per l'erogazione di incentivi e premi.

Il senatore VITA (*PD*) illustra il proprio emendamento 1.201/1, con il quale si intende risolvere l'annosa questione della mancata equiparazione ai diplomi di laurea dei titoli rilasciati dai conservatori di musica e dalle accademie di belle arti, segnalando che una disposizione dal contenuto analogo è stata già approvata dal Senato, ma risulta attualmente ferma alla Camera dei deputati.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) precisa che, con l'emendamento 1.201, si intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e che quindi l'obiettivo primario delle disposizioni proposte non è quello di intervenire sulle fasce retributive alte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Si intendono quindi illustrati i restanti subemendamenti all'emendamento 1.201 nonché l'unico subemendamento alla proposta 2.1000 del Governo.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra congiuntamente i subemendamenti 2.2000/1 e 2.2000/2, concernenti il tema delle congiunzioni dei periodi contributivi. Con tali proposte si prende in considerazione la situazione di quei lavoratori che hanno al proprio attivo periodi di versamenti contributivi presso diverse gestioni previdenziali, la cui singola durata, tuttavia, in base alle norme vigenti per ciascuna gestione, non ha consentito di maturare il diritto alla corresponsione di un trattamento pensionistico. Più nel dettaglio col primo dei subemendamenti citati si intende ampliare la platea di coloro che possono beneficiare della ricongiunzione non onerosa, attualmente limitata solo ad alcune categorie di lavoratori dall'emendamento 2.1000 dei relatori. Con il secondo dei subemendamenti citati si intende estendere la non onerosità del riscatto dei periodi contributivi anche per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di anzianità o della pensione anticipata.

Sottolinea infine che le proposte illustrate intendono evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori.

Il senatore VITA (*PD*) illustra il proprio subemendamento 2.2000/7, il quale prevede l'inserimento nelle graduatorie nazionali per l'assunzione a tempo indeterminato di circa 600 docenti del settore Afam, i quali sono utilizzati dalle scuole fin dal 2004 con contratti a termine, pur avendo superato un concorso pubblico.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 2.2000.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra il proprio subemendamento 2.160/10, svolgendo una serie di argomentazioni dirette a dimostrarne il notevole rilievo. In particolare con tale proposta si intende favorire anche in Italia, dove rappresenterebbe una sostanziale novità, l'avvio di un processo che consenta una maggiore ed effettiva partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati economici dell'impresa. Ricorda infatti che fino ad oggi l'intervento dello Stato si è limitato a prevedere forme di incentivazione fiscale – in particolare sulla quota di salario definita con la contrattazione di secondo livello – per favorire lo sviluppo della contrattazione a livello aziendale. Proseguendo lungo tale linea, con una scelta

che peraltro l'oratore giudica condivisibile, il disegno di legge di stabilità prevede il rifinanziamento del fondo per tale intervento.

Rispetto a tale scenario segnala però che si deve tener conto della delega conferita al Governo dalla legge Fornero per introdurre, attraverso i decreti legislativi di attuazione, diverse forme di partecipazione dei lavoratori. In proposito sottolinea che tale previsione, concordemente inserita dalle forze politiche durante l'*iter* del disegno di legge in Senato, rappresenta una significativa novità. Rammenta altresì che l'emanazione dei decreti di attuazione è subordinata alla preventiva individuazione e allocazione nel bilancio dello Stato delle risorse necessarie. Il subemendamento si inserisce in tale contesto con l'obiettivo di prevedere in particolare la partecipazione al capitale dell'impresa o agli utili realizzati, sulla base degli accordi aziendali e di una preventiva adeguata informazione ai lavoratori. Pertanto, onde accelerare l'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge Fornero, il subemendamento propone una serie di modifiche alla tabella A allegata al disegno di legge di stabilità, prevedendo che le risorse necessarie siano ottenute attraverso una riduzione delle spese delle amministrazioni centrali, sulla base della metodologia prevista dal decreto sulla *spending review*.

La senatrice GHEDINI (PD) aggiunge la propria firma al subemendamento 2.160/10, la cui approvazione rappresenterebbe un incentivo ad accelerare l'emanazione dei decreti di attuazione della delega conferita con la legge Fornero.

Illustra quindi il proprio subemendamento 2.160/3, con il quale si intende consentire l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, almeno nella misura del 20 per cento, fino alla costituzione dei fondi bilaterali, subordinatamente alla presenza delle risorse necessarie.

Successivamente illustra congiuntamente, dopo averli sottoscritti, i subemendamenti 2.160/11 e 2.160/12, ricordando in proposito che era stata prevista una compensazione finanziaria per le agenzie di somministrazione a seguito della riduzione del contributo per i lavoratori somministrati.

Il relatore LEGNINI (PD), in relazione all'emendamento 2.160, informa, d'intesa con il relatore Tancredi, che è in corso un approfondimento tecnico con il Governo per individuare una diversa e più adeguata copertura finanziaria relativamente alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 2.160.

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'emendamento 2.186 dei relatori è stato ritirato e che quindi è decaduto l'unico subemendamento ad esso riferito.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra il proprio subemendamento 2.0.1/11, con il quale si propone la proroga di due disposizioni concernenti il cosiddetto *pay-back* dei prodotti medicinali forniti da parte delle aziende farmaceutiche.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra il subemendamento 2.0.1/34, dopo averlo fatto proprio, con il quale si prevede una proroga al termine di durata dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, nell'attesa che sia completato il processo di riordino degli enti previdenziali e assistenziali previsto dai decreti-legge n. 78 del 2010 e n. 201 del 2011.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra il subemendamento 2.0.1/36, il quale proroga al 30 giugno 2012 il termine entro cui devono essere presentati gli atti di aggiornamento al catasto edilizio urbano per i fabbricati iscritti al solo catasto terreni.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) aggiunge la propria firma al subemendamento testé illustrato.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) dà quindi conto del subemendamento 2.0.1/37 con il quale si intende prorogare il termine previsto dal comma 186-*bis* della legge 191 del 1990 che sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 152 del 2006. Si sofferma poi sul subemendamento 2.0.1/40, il quale stabilisce che le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge 225 del 1992 non trovino applicazione con riguardo alle gestioni commissariali di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri recanti disposizioni urgenti di Protezione civile.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra il subemendamento 2.0.1000/2 volto alla correzione di un errore materiale dell'emendamento dei relatori. Riferisce poi sul contenuto del subemendamento 2.0.1000/3 con il quale si precisa l'ambito applicativo del comma 2 dell'emendamento.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), dopo aver illustrato il subemendamento 2.0.1000/7 in materia di accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, si sofferma sul subemendamento 2.0.1000/8 con il quale si dispone uno stanziamento di 5.000.000 di euro, per l'anno 2013 per la ricostruzione del giardino botanico di villa Taranto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra quindi il subemendamento 2.0.1000/9 che reca una norma di interpretazione autentica relativa all'ambito di applicazione del decreto-legge 174 del 2012. Si sofferma poi sul successivo subemendamento (2.0.1000/10) relativo alla sospensione dei termini processuali per i giudizi pendenti innanzi a Tribunali siti nelle aree colpite dai recenti eventi sismici.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra il subemendamento 2.0.1000/11, il quale prevede che la quota di contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore concorra, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra il subemendamento 2.0.1000/12 sulla questione concernente la dilazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il senatore MORANDO (*PD*) riferisce sul subemendamento 2.0.1000/17, recante una norma di interpretazione autentica, per la quale per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di reddito autonomo, nonché gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni previste dal decreto-legge sulle aree terremotate trovino applicazione esclusivamente nel caso in cui essi siano dotati dei requisiti richiesti per l'accesso ai contributi.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI presenta e illustra l'emendamento 2.3000, il quale mira ad ovviare ad alcune difficoltà operative riscontrate nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da parte dell'Agenzia preposta a tale funzione. Dopo aver segnalato alcuni emblematici casi di inefficienza, quali la mancata vendita di circa dieci mila appartamenti nella città di Palermo e il fallimento in seguito alla confisca da parte dello Stato di alcune aziende floride allorché gestite dalla criminalità organizzata, si sofferma sulla possibilità che la gestione delle aziende confiscate sia demandata a qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del Ministro, manifesta talune perplessità sull'emendamento nella parte in cui rischia di determinare un non condivisibile ampliamento dell'organico dell'Agenzia.

Il senatore LUMIA (*PD*), pur ribadendo il proprio apprezzamento per l'istituzione di un'apposita Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ribadisce le proprie perplessità sul rafforzamento della struttura centralizzata. A suo parere sarebbe preferibile un apparato burocraticamente più snello con funzioni di indirizzo al quale affiancare un rafforzamento del ruolo dei Prefetti nella concreta destinazione dei beni.

Il senatore FERRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) si sofferma dapprima sulla questione relativa alle difficoltà di gestione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. In proposito pone quesiti in ordine al ruolo dei nuovi esperti in materia di gestioni aziendali. Dopo aver svolto taluni

rilevi sulla vicenda relativa alla mancata vendita dei 10.000 appartamenti confiscati nella città di Palermo, interviene sulla modifica al codice antimafia con il quale si prevede l'estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni confiscati .

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) esprime apprezzamento per il contenuto dell'emendamento governativo, in particolare per la parte in cui si prevedono misure volte a migliorare la gestione delle aziende confiscate. Invita il Ministro a valutare l'opportunità, con riguardo al profilo delle risorse umane, di prevedere un obbligatorio avvicendamento del personale distaccato presso l'Agenzia.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) condivide la portata complessiva della proposta governativa, ribadendo l'esigenza di valorizzare, anche attraverso misure atte a favorire la trasparenza, l'idea per la quale lo Stato possa gestire i beni e le attività confiscate meglio della criminalità organizzata. Tale obiettivo può essere perseguito solo attraverso un unico centro decisionale.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) pone quesiti in ordine alla introduzione di esperti in materia aziendale per la gestione dei beni confiscati. Chiede poi se sia stata valutata l'opportunità di prevedere la destinazione di parte dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati alla riduzione del debito pubblico.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede al Ministro di chiarire in che modo la facoltà di vendita dei beni confiscati ai privati, fino ad ora non consentita, si concili con i rischi connessi alla libera circolazione dei beni. Chiede poi chiarimenti sul nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 113 del codice antimafia, nella parte in cui prevede la possibilità per l'Agenzia di conferire incarichi a società a totale o prevalente capitale pubblico.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI replica dapprima al quesito posto dal senatore Garavaglia con riguardo alla questione delle risorse umane dell'Agenzia. Al riguardo fa presente che l'aumento di unità distaccate presso tale soggetto (attualmente trenta dipendenti) è legato all'esigenza di assicurare il funzionamento delle attuali cinque sedi dell'Agenzia. È intenzione del Ministero di procedere alla chiusura di quattro delle suddette sedi con la conseguente riduzione del numero di dipendenti distaccati.

Rassicura poi il senatore Lumia in merito al coinvolgimento dei Prefetti nell'esecuzione delle indicazioni dell'Agenzia relative alla gestione dei beni confiscati.

Fornisce quindi elementi di risposta sui ruoli e sulle funzioni degli esperti in materia di gestioni aziendali nonché sulla facoltà di conferimento di incarichi a società a prevalente o totale capitale pubblico.

Conclude ribadendo l'importanza della proposta emendativa nella parte in cui potenziando le misure per la gestione dei beni confiscati consente di meglio contrastare la criminalità organizzata assicurando così, in futuro, anche risorse per la riduzione del debito pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21,15.

La seduta termina alle ore 20,15.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3584**

1.84/1

ZANETTA

All'emendamento 1.84 dei Relatori, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

«0a) Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. In caso di mancata costituzione dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 3, commi 4 e 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, resta ferma la possibilità di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge medesima, ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale"».

1.84/2

ZANETTA

All'emendamento 1.84 dei Relatori, prima della lettera a) aggiungere la seguente:

«0a) Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis: È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni"».

1.84/5

DELLA MONICA, CALIENDO, BERSELLI, D'AMBROSIO, MARITATI, LI GOTTI, MUGNAI, CASSON, SERRA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI

All'emendamento 1.84, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili o ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31.12.2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziario La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria;"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 29, sopprimere le parole da: «nonché al fine di assumere a tempo determinato» fino alle parole «per lo smaltimento dell'arretrato».

1.84/3

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 1.84 Relatore, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 23-quater è soppresso;

b) dopo il comma 23-septies, è aggiunto il seguente:

«23-octies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, alla tabella C, voce «Presidenza del Consiglio dei Ministri» – Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti modifiche:

2013: – 0,272;

2014: – 0,272;

2015: – 0,272.

1.84/4

BOLDRINI

All'emendamento 1.84, dopo il comma 23-septies, aggiungere il seguente:

«23-octies. Per la presentazione delle liste di candidati alla Camera e al Senato nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti di essa o rappresentative nelle due Camere con almeno un componente per ogni Camera, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti dei suddetti partiti o gruppi politici».

1.161 (testo 2)

MANCUSO, DE ANGELIS, SACCONI, MUSSO, CASTRO, GAMBA, MARAVENTANO, RUSSO, ASTORE

Dopo il comma 74, inserire i seguenti:

"74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono meglio specificate le modalità di trattamento sanitario residenziale per gli anziani e le persone non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa erogata ai sensi dell'allegato 1 C del DPCM 29.11.2001 (Livelli di assistenza) secondo i seguenti principi:

"1) per i trattamenti sanitari residenziali la quota sanitaria già fissata dalle regioni ai sensi del citato DPCM (LEA), può essere ricompresa in un budget (o assegno di cura) a favore delle famiglie che si fanno carico, presso il proprio domicilio o quello dell'anziano (o persona non autosufficiente), in possesso di adeguati requisiti di vivibilità ambientale, della

tutela personale e somministrazione di adeguate cure, non sostitutive delle prestazioni mediche, infermieristiche, che restano a carico delle cure primarie domiciliari dell'ASL. A tal fine le famiglie stipulano apposito contratto, o patto di cura, con i servizi distrettuali individuati dall'Azienda Sanitaria;

2) i Comuni, in accordo con il contratto stipulato dall'azienda sanitaria destinano, se dovuta, la quota sociale alle famiglie di cui al punto 1, compartecipando al patto di cura.

74-ter. Le quote destinate alle famiglie secondo le previsioni di cui al comma precedente sono ridotte del dieci per cento rispetto alle quote già individuate dalla regione per le residenze alla data del 31 dicembre 2012. Le regioni disciplinano l'utilizzo dei minori oneri a carico del Servizio Sanitario e dei Comuni ad incremento delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria domiciliare a favore di anziani e persone non autosufficienti".

1.164/1

DE SENA

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis aggiungere i seguenti:

«*74-ter.* Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a*) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b*) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

74-quater. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma *74-ter*, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma *74-ter*.

74-quinquies. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

- a*) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma *74-ter*, lettera *b*). I

vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera *a*), sono confermati nella medesima sede di servizio;

b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

1) per il personale di cui al comma *74-ter*, lettera *a*), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

2) per il personale di cui al comma *74-ter*, lettera *b*), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

74-sexies. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli *24-quater* e *24-quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

1.164/2

DE SENA

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis, aggiungere il seguente:

«*74-ter*. Ai fini delle autorizzazioni delle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti

ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

1.164/3

BIANCO

All'emendamento 1.164, dopo il capoverso 74-bis, aggiungere i seguenti:

«74-ter. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

74-quater. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al precedente comma».

1.164/4

DE SENA

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis aggiungere il seguente:

«74-ter. L'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che il trasferimento delle attività ai competenti uffici delle amministrazioni ivi previsti, non si applica agli organismi collegiali di carattere tecnico e di elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale appartenente all'amministrazione interessata ovvero trasferendo le re-

lative competenze ad amministrazioni svolgenti funzioni omogenee, nonché a quelli necessari per l'applicazione dei rispettivi ordinamenti che non comportano oneri per la finanza pubblica, restando esclusa per i medesimi organismi, segnalati al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'applicazione dell'articolo 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.164/5

SCANU

All'emendamento 1.164, dopo il capoverso «74-bis», aggiungere il seguente:

«74-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, dopo il comma2 aggiungere il seguente:

"2-bis. La deroga a tale ultimo termine del 31 dicembre 2012 è prevista per la seguente emergenza dichiarata ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e relativa a:

Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3869 del 24 Aprile 2010 come modificata con successive Ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3948 del 26 Giugno 2011, n. 3993 del 2 Gennaio 2012, concernente l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle provincie di Sassari ed Olbia Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa a sicurezza della strada statale 597/199 Sassari-Olbia, strada tristemente nota per numerosi incidenti a carattere mortale, oggi totalmente inadeguata ai notevoli flussi di traffico anche pesante, le cui attività in gestione Commissariale sono in fase avanzata, le cui conclusioni potrebbero venire pregiudicate dal ritorno nel regime ordinario.

Per tale opera la gestione commissariale è prorogata fino al 31 Dicembre 2013"».

1.164/6

LATORRE, MERCATALI

All'emendamento 1.164, dopo il comma 74-bis aggiungere il seguente:

«74-ter. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato».

1.201/5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.201, al comma 81-bis, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

1.201/6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.201, al comma 81-bis, lettera b), le parole da: «mediante riduzione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011».

1.201/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.201, Al comma 81-bis, lettera b), le parole da: «mediante riduzione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione del trattamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 24, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nonché della disponibilità dei Fondi di cui al comma 8, del medesimo articolo 24, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».

1.201/1

VITA, LATRONICO

All'emendamento 1.201, aggiungere i seguenti commi:

«81-sexies. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica,

dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

81-*septies*. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte", di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

81-*octies*. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università

81-*novies*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

81-*decies*. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 4, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

81-*undecies*. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una

tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.201/2

VITA, LATRONICO

All'emendamento 1.201, sono aggiunti i seguenti commi:

«81-*sexies*. Gli Istituti superiori di studi musicali e l'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, attivano corsi pre-accademici di formazione di base alla musica e alla danza, organizzati su più livelli di competenza. Agli esami finali dei corsi pre-accademici sono ammessi anche candidati privatisti. I regolamenti didattici delle istituzioni stabiliscono le modalità di funzionamento dei predetti corsi e di riconoscimento agli interessati, al momento dell'immatricolazione nei corsi accademici, dei crediti formativi accademici eventualmente maturati.

81-*septies*. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento possono immatricolarsi agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al fine di conseguire i diplomi accademici di primo e secondo livello. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini dell'abbreviazione dei corsi di studio. A decorrere dall'anno accademico 2013/14 è vietata l'ammissione di candidati privatisti agli esami di diploma di primo o secondo livello presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.».

1.201/3

VITA, LATRONICO

*All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-*quinquies* è inserito il seguente:*

«81-*sexies*. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Alle procedure concernenti l'utilizzazione del personale non docente da parte delle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il direttore generale di cui all'articolo 4, comma 2, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente

per il comparto Università, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione effettua la ricognizione del personale socio-sanitario e tecnico-amministrativo necessario alle esigenze dell'azienda al quale si applica quanto sopra previsto".».

1.201/4

VITA, LATRONICO

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies aggiungere i seguenti:

«81-*sexies*. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "avvocati dello Stato" sono inserite le seguenti: ", anche a riposo"».

1.201/10

BEVILACQUA

Dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, effettuate oltre il limite di disponibilità previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, i docenti allorché acconsentano, possono essere immessi in servizio nel ruolo con decorrenza immediata degli effetti giuridici, mentre gli effetti economici decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza avrà la necessaria disponibilità di cui al citato articolo 7.».

1.201/7

BEVILACQUA

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, non si applica per l'anno 2013 l'applicazione del vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

1.201/8

BEVILACQUA

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Alle università è concesso di procedere entro il 31 dicembre 2013 a nuove assunzioni, utilizzando il recupero delle cessazioni effettuate nel triennio 2009, 2010 e 2011, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

1.201/11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Le risorse assegnate all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo n.159 del 2011 sono prorogate fino al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale per l'anno 2013 tutti gli importi fino a concorrenza di 6 milioni di euro;

1.201/12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.201, dopo il comma 81-quinquies, aggiungere il seguente:

«81-*sexies*. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti della suddetta Agenzia».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale per l'anno 2013 tutti gli importi fino a concorrenza di 6 milioni di euro.

2.1000/1

Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Conseguentemente:

all'articolo 2, al comma 12, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

2.2000/1

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.2000, al capoverso «122-ter», primo periodo, sopprimere le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.»

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

2.2000/2

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.2000, al capoverso «22-ter», secondo periodo, dopo le parole: «trattamento pensionistico di vecchiaia» inserire le seguenti: «, di anzianità, della pensione anticipata.».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: «248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

2.2000/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento n. 2.2000, dopo il comma 22-undecies, è inserito il seguente:

«22-undecies-bis. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trovano applicazione nelle ipotesi di ottenimento di un trattamento di miglior favore. In caso contrario, è dovuta da parte dell'Inps la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti: all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-*bis* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento

degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

2.2000/4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento n. 2.2000, dopo il comma 22-undecies, è inserito il seguente:

«22-undecies-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria».

2.2000/5

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.2000, sopprimere il capoverso: «22-terdecies».

2.2000/6

BONFRISCO

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies, aggiungere il seguente:

«22-quaterdecies». All'articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13:

- sostituire le parole: «ai commi precedenti», con le seguenti: «al comma 10»;
 - sostituire il numero: «90», con il seguente: «180»;
 - sostituire le parole da: «standard» a: «valutazione.» con le seguenti: «specifiche e standard tecnici uniformi della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1».
-

2.2000/7

VITA, LATRONICO

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies sono aggiunti i seguenti:

«22-quaterdecies. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

22-quinquiesdecies. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, e inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione e disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

22-sexiesdecies. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, e incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione e disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

22-septiesdecies. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

2.2000/8

VITA, LATRONICO

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies sono aggiunti i seguenti:

«22-quaterdecies. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

22-quinquiesdecies. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, e inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione e disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

22-sexiesdecies. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, e incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione e disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

22-septiesdecies. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

22-octiesdecies. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma con le regioni interessate, si provvede alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate degli Istituti superiori statali di studi musicali presenti sul territorio, ovvero quali Istituti superiori autonomi, purché sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

22-noviesdecies. Le convenzioni di cui al comma 13 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro degli Istituti superiori statali di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito di una quota del dieci per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.».

2.2000/9

VEDANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.2000, dopo il comma 22-terdecies, inserire il seguente: «22-quaterdecies. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontali eri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione»;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre».

Conseguentemente, dopo le parole «a decorrere dall'anno 2022» aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma quinquies decise, pari a 6.169.531 euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997. Il Mi-

nistero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.2000/10

SPADONI URBANI

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«Conseguentemente, all'onere derivante dai commi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».

2.3000

IL GOVERNO

All'articolo 2, dopo il comma 10:

"10-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'art. 36, può destinare alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.»;

b) all'articolo 48:

al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 5:

2.1. il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il disposto del comma 6 del presente articolo, la vendita è effettuata a soggetti pubblici o privati.»;

2.2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni non possono essere venduti ai parenti, coniugi, affini o conviventi dei destinatari della confisca.»

il comma 7 è abrogato;

il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.»;

c) all'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Regime fiscale e degli oneri economici»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza del provvedimento di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. Nel caso di vendita di beni immobili ai sensi del comma 5 dell'articolo 48, gli oneri del provvedimento di sanatoria sono a carico del soggetto acquirente.»;

d) all'articolo 52 comma 7, ultimo periodo, le parole: «sesto e settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto, settimo e ottavo periodo»;

e) all'articolo 60, comma 3, secondo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «settimo e ottavo periodo»;

f) all'articolo 110, comma 2:

la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare.»

la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.»;

g) all'articolo 111:

1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

da un prefetto, designato dal Ministro dell'interno, che svolge funzioni di vice direttore dell'Agenzia;

da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.»;

2. al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.";

h) all'articolo 113:

1. al comma 2, dopo le parole "apposita convenzione" la parola "non" è sostituita dalla seguente: "anche";

2 al comma 3, dopo le parole «apposite convenzioni» la parola «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;

3. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.»;

i) dopo l'articolo 113 è aggiunto il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia).

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2- sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

l) all'articolo 117:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, secondo periodo, le parole «del comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-bis, commi 1, 2, 3 e 6»;

m) all'articolo 118, comma 1:

le parole «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 e pari a 5,474 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori 1,274 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

10-ter. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.»;

10-quater. Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

10-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

10-sexies. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del de-

creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da 10-bis a 10 sexies.

10-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

10-octies. La disposizione di cui al comma 10-septies non si applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata.

10-novies. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 10-octies si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 10-sexiesdecies, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 10-septiesdecies.

10-decies. Fuori dei casi di cui al comma 10-octies, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 10-septies anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

10-undecies. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 10-septies anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 10 — septies a 10-noviesdecies. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;

alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).

10-duodecies. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 10-undecies devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

10-terdecies. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento.

10-quaterdecies. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 10-duodecies, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7,

8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

10-quinquiesdecies. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 10-*quaterdecies* è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

10-sexiesdecies. Terminate le operazioni di cui al comma 10-*quinquiesdecies*, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'art. 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 10-*quinquiesdecies*. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

10-septiesdecies. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10-octiesdecies. Per i beni di cui al comma 10-*septies*, confiscati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 10-*duodecies* decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva; l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 10-*quaterdecies*, 10-*quinquiesdecies* e 10-*sexiesdecies*, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

10-noviesdecies. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 10-*undecies* a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:

che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 10-*duodecies* e 10-*octiesdecies*;

la data di scadenza del termine entro cui devono essere presentate le domande di cui alla lettera a);

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.»

2.160/1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.160, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016"».

Consequentemente,

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventual-

mente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

2.160/2

ZANETTA

All'emendamento 2.160, capoverso 22-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa, o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della-stessa legge, è imposto soltanto, per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria"».

2.160/3

TREU, GHEDINI

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera a) inserire la seguente.

«a-bis) dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-bis. Fino alla costituzione dei fondi bilaterali di cui ai commi 4 e 14, l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, trova applicazione alle condizioni, nelle misure e per il periodo di cui al comma 17, subordinatamente ad un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa"».

2.160/4

GHEDINI

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di cui al comma 4;"».

2.160/5

FIORONI

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013"».

2.160/11

TREU

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-ter», dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il comma 39 è abrogato;».

2.160/12

TREU

All'emendamento 2.160, al capoverso «22-bis», dopo la lettera f), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 39, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";».

2.160/6

GHEDINI

All'emendamento 2.160, dopo il capoverso «22-quater», inserire i seguenti:

«22-quater.1. All'articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è abrogato;

b) al numero 3), le parole: "in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato la cui durata non superi gli otto mesi, ovvero quattro mesi in caso di giovani".

22-quater.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2.160/7

ROILO, GHEDINI, TREU, BLAZINA, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 2.160, sostituire il comma 22-sexies con il seguente:

«22-sexies. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012 n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 420 milioni per l'anno 2013».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 420 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) per l'anno 2013 sono ridotte di complessivi 170 milioni di euro le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*».

c) il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 68 milioni di euro per l'anno 2013.

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	-	-	123,06	-	-
Ministero dello sviluppo economico	10,56	-	-	9,08	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	-	-	8,32	-	-
Ministero della giustizia	29,80	-	-	25,64	-	-
Ministero degli affari esteri	5,36	-	-	4,60	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	-	-	31,46	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	-	-	3,96	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	-	-	35,60	-	-
Ministero della difesa	47,22	-	-	40,60	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	-	-	2,72	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	-	-	9,56	-	-
Ministero della salute	12,86	-	-	11,06	-	-
Totale	355,34	-	-	305,70	-	-

2.160/8

TREU

All'emendamento 2.160, dopo il capoverso «22-sexies», inserire i seguenti:

«22-septies. il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas, istituito con legge 6 dicembre 1971 n. 1084 e successive modificazioni e integrazione, è soppresso dal primo gennaio 2013, con conseguente cessazione dalla medesima data degli obblighi contributivi e delle rendite già in essere. A decorrere dalla medesima data è istituita presso l'INPS una gestione ad esaurimento del suddetto fondo che subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio mobiliare e immobiliare, nelle riserve comunque costituite, nei debiti e nei crediti e in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso.

22-octies. A decorrere dal 30 giugno 2013, la gestione ad esaurimento di cui al comma 22-septies liquiderà, ai soggetti che già fruivano delle prestazioni del Fondo alla data del 31 dicembre 2012, prestazioni in capitale unico sostitutive delle prestazioni in rendita per il periodo successivo al 31 dicembre 2012, calcolate secondo criteri attuariali e comunque nel limite complessivo del patrimonio del Fondo soppresso.

22-novies. Al fine di garantire l'immediata disponibilità di risorse finanziarie, è disposto, a carico delle aziende i cui dipendenti risultano iscritti al fondo alla data del 31 dicembre 2012, il versamento di una contribuzione straordinaria di importo proporzionale al numero degli stessi dipendenti e tale da assicurare un gettito complessivo pari a un milione di euro. I relativi versamenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 2013.

22-decies. Per i lavoratori di cui al comma 22-septies ancora in servizio alla data del 10 gennaio 2013, non ancora destinatari delle prestazioni del Fondo soppresso, l'integrazione del trattamento pensionistico di base è assicurata dal fondo di previdenza complementare di categoria, secondo quanto previsto, anche con riferimento all'anzianità pregressa, dall'accordo sindacale nazionale, sottoscritto in data 10 febbraio 2011, da Confindustria Energia, Anigas, Assogas, Federestrattiva e i sindacati comparativamente rappresentativi a livello nazionale Filctem CGIL, Femca CISL, Uilcem. UIL, UGL Chimici, Cisl FederEnergia.

22-undecies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 22-septies a 22-decies anche per quanto riguarda il calcolo della prestazioni in capitale».

2.160/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.160, dopo il comma 22-sexies, aggiungere il seguente:

«22-septies. All'articolo 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008 le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

2.160/10

ICHINO, MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

All'emendamento 2.160, dopo il comma 22-sexies, aggiungere il seguente:

«22-septies. Al fine di garantire la copertura degli oneri determinati dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 62 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono iscritti nella Tabella A di cui al comma 41, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli ulteriori importi di 305,7 milioni di euro per l'anno 2013, di 314,9 milioni di euro per l'anno 2014 e di 329,9 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

«98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *98-quinquies*.

98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *98-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *98-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *98-ter*».

ALLEGATO N. 1
(articolo 1, comma 98-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità
(Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	345,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) all'articolo 3, comma 41, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:

2013: + 305.700;

2014: + 314.900;

2015: + 329.900.

2.0.1/25

Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, dopo la parola: «2013» aggiungere le seguenti: «secondo parametri che tengano conto del rapporto dipendenti popolazione per classe demografica inferiore del 20 per cento rispetto la media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno».

2.0.1/26

Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 2.0.1, al comma 3, dopo la parola: «2013» aggiungere le seguenti: «secondo parametri che tengano conto del rapporto dipendenti popolazione per classe demografica inferiore del 20 per cento rispetto la media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministero dell'interno».

2.0.1/27

NEROZZI

All'emendamento 2.0.1, sostituire il comma 4 dell'articolo 2-bis con il seguente:

«4. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, per il triennio 2013-2015, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste

nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal proposito, il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Le amministrazioni pubbliche di cui al terzo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del secondo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie. Fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Per l'anno 2016, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del terzo periodo. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del presente comma dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti».

2.0.1/28

Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 2.0.1, al comma 4, sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «marzo».

2.0.1/1

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come prorogato dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno».

2.0.1/29

PALMIZIO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 9 dell'articolo 16 del D. L. n. 95/2012 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito con modificazioni, dalla legge n.135/2012 è aggiunto il seguente periodo: «Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015».

2.0.1/30

PALMIZIO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il termine previsto dall'articolo 19 comma 6-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiunto dal comma 1 dell'articolo 1, decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e poi così sostituito dal comma 13 dell'articolo 4-*ter*, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 del 31 dicembre 2012, è sostituito con il termine del 31/12/2013».

2.0.1/31

VIESPOLI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La scadenza dei termini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 è prorogata al 31 dicembre 2014 nella medesima Regione o rilocalizzandoli nei soli Comuni Capoluogo di Provincia nell'ambito del Territorio Nazionale».

2.0.1/2

DI STEFANO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine "31 dicembre 2012", di cui al comma 3-*bis*, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è differito al 31 dicembre 2013».

2.0.1/3

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire la parola: "2013" con la seguente: "2014"».

2.0.1/4

BONFRISCO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29-12-2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n.14 le parole: "è prorogata fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata fino al 31 dicembre 2013"».

2.0.1/5

BONFRISCO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 14, comma 1, prima alinea, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201 sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2013" con le seguenti: "dal 1° gennaio 2014"».

2.0.1/6

BONFRISCO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014"».

2.0.1/7

BONFRISCO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.1/8

LEDDI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

2.0.1/9

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso».

2.0.1/10

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.0.1/11

GERMONTANI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis). Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013.

6-ter). Conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è prorogata al 31 dicembre 2013».

2.0.1/12

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire la parola: "2014" ove ricorra con la seguente: "2015"».

2.0.1/13

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sostituire la parola: "2014" ove ricorra con la seguente: "2015"».

2.0.1/14

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014».

2.0.1/15

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è prorogato all'anno 2014».

2.0.1/16

MERCATALI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). All'articolo 23, comma 12-*novies* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.0.1/17

MERCATALI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 23, comma 12-*novies*, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135».

2.0.1/18

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.1/19

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sostituire la parola: "2013" con la seguente: "2014"».

2.0.1/20

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

2.0.1/21

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttiva ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate di un anno».

2.0.1/22

MILANA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I giudici di pace il cui mandato scade nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 sono prorogati nella funzione fino al 31 dicembre 2013».

2.0.1/23

FIORONI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, per l'anno 2013 non si applica il vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

2.0.1/24

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono prorogati per gli anni successivi al 2007.

6-ter. All'onore derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio". Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente».

2.0.1/32

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 101 del 12/7/2012, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

2.0.1/33

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2013 le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «243 milioni».

2.0.1/34

NEROZZI

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 31 luglio 2013».

2.0.1/35

CAFORIO

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico ricreativo».

2.0.1/36

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro il 30 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013"».

2.0.1/37

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013».

2.0.1/38

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 5, secondo capoverso, del decreto legislativo n. 81/2008, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

2.0.1/39

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 7 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. In Via straordinaria e fino al 31/12/2015, per gli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel DPCM n. 34678 del 22/10/2008 e per gli enti locali istituiti mediante scorporo ai sensi della 1.146/20, le sanzioni di cui al comma 2, let-

tera a), non si applicano e le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono così ridefinite:

1) lettera b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

2) lettera c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ,ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali e connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per fanno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo MILANO 2015"».

2.0.1/40 (testo 2)

ZANETTA

All'emendaemnto 2.0.1 dei Relatori, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 6-ter, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 131, alla fine del primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: "nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al 31 dicembre 2013"».

2.0.1/40

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-ter, del Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 131, alla fime del primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: "nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (di-

sposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al collaudo delle opere ivi previste"».

2.0.1/41

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono applicabili anche per gli anni successivi al 2007"».

2.0.1/42

ZANETTA

All'emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono prorogati per gli anni successivi al 2007"».

2.0.1000/1

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1000, al comma 1 la lettera d) è soppressa.

2.0.1000/2

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 2.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera d).

2.0.1000/3

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 2.0.1000, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e regolarizzare nell'anno 2013, senza applicazione di sanzioni, il versamento omesso, anche in parte, rispetto alle scadenze intervenute successivamente al sisma e fino al 30 giugno 2013».

2.0.1000/4

PICHELTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. La disposizione di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 non si applica alle fattispecie previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1000/5

VALLARDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 300 milioni di euro a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi da dicembre 2009 in Liguria, Toscana e Veneto».

Conseguentemente:

c) All'articolo 2, sopprimere il comma 12.

d) Alla rubrica dell'emendamento aggiungere in fine le seguenti parole: «, e da eventi alluvionali».

2.0.1000/6

MONTANI, BOLDI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 10 milioni di euro a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte».

Conseguentemente:

- a) All'articolo 2 sopprimere il comma 13.
 - b) Alla rubrica dell'emendamento aggiungere in fine le seguenti parole: «, e da altre calamità naturali».
-

2.0.1000/7

ADERENTI, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)».

2.0.1000/8

MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2013 sono stanziati 5 milioni di euro per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012».

Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata TAB A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.0.1000/9

BERTUZZI, BASTICO, BARBOLINI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: »Per i comuni di Ferrara e Mantova trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-quater con le medesime modalità disposte per gli altri comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012».

2.0.1000/10

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Il comma 13-quater dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è abrogato».

2.0.1000/11

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Per i lavoratori interessati, il relativo sostituto d'imposta inoltra al Ministro dell'economia e delle finanze l'istanza per l'accesso alla previdenza di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei commissari delegati di

cui al comma 1, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al comma 7».

2.0.1000/12

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 2 dell'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, i quali optino per la dilazione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si applica la riduzione delle sanzioni civili [mo alla misura degli interessi legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al medesimo comma 7».

2.0.1000/13

PICCHETTO FRATIN

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «strumenti di tipo perequativo», è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della definizione del livello e della durata delle predette agevolazioni, l'Autorità di regolazione provvede sentiti il parere dei Presidenti delle Regioni interessate e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, l'Autorità provvede anche in assenza del predetto parere».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1000/14

ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155, le parole: «Venezia – Bassano del Grappa – T – Bassano del Grappa» e «Venezia Bassano del Grappa – P.R. – Bassano del Grappa» sono soppresse.

12-ter. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

12-quater. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato I del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 le variazioni conseguenti all'applicazione della presente legge».

2.0.1000/15

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente un Fondo per l'attuazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010. Al Fondo per l'anno 2013 sono conferite risorse per un importo iniziale di 300 milioni di euro».

Conseguentemente:

All'articolo 2 sopprimere il comma 12.

2.0.1000/16

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 250 milioni di euro per l'anno 2013. A valere sulle risorse del fondo sono concessi con-

tributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente:

e) All'articolo 2, sopprimere il comma 12.

2.0.1000/17

MORANDO

All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

2.0.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea)

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.";

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma";

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci .I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.";

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio."»;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un sog-

getto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. – (*Fattura semplificata*). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche

senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole "l'indicazione della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti "l'annotazione 'inversione contabile e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma".

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – (*Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari*). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni

non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: "oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse;
- 2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "unitamente alla relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale";

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.";

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'ar-

articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole "non imponibili o esenti" sono sostituite dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA".

5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identifica-

tivi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma."

6. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: "soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti: "e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633".

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)";

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: "di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o spedizione dei beni" sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni";

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis," le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma";

e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: "operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata";

f) all'articolo 25, terzo comma, le parole: "operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite dalle seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma";

g) all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: "nell'ultimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "nel quinto comma";

h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole: "dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo".

8. All'articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: "dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)".

9. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: "dall'art. 21,

quarto comma, secondo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),".

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole: "di cui all'articolo 21, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nell'articolo 21, quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)".

11. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "all'articolo 21, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2, lettera c)".

12. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

13. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: "e alle imprenditrici agricole a titolo principale" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni";

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

2) al comma 2, le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previsti ai commi 1 e 1-bis".

14. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, tro-

vano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

15. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma".

16. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa, e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

b) al comma 3 le parole: "e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

17. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", anche da soggetto vivente, per quanto compatibili";

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

«*m-bis*): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi, nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Qualità e sicurezza degli organi*) - 1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Centro nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

a) la verifica dell'identità del donatore;

b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;

c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;

d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;

e) la garanzia della tracciabilità, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: "da euro 1.032 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.064 a euro 20.658";

e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (*Sanzioni in materia di traffico di organi umani destinati ai trapianti*) - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomina, nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

20. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:

a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi

rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;

c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

21. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;

b) al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;

e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive modificazioni;

f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;

h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

l) al sistema delle comunicazioni;

m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;

n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);

o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

22. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

23. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro centoventimila.

24. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 19, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

26. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«lettera *i-bis*) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Vaccinazione*). - 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;

c) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "vaccinazione" sono inserite le seguenti: "con vaccini vivi attenuati.";

d) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole "se non preventivamente concordate con la Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "che impieghi vaccini vivi attenuati".

27. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 26 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

28. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

29. Le imprese di cui al comma 28 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

30. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 28 e 29 entro il termine di trenta giorni, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

31. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

32. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.

33. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

34. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-*sexies*:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2013";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-*decies*, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria.";

b) all'articolo 23-*septies*:

1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-*novies*, comma 1.";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*decies*.";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*) La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione, da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-*decies*, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-*decies*, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile.»;

c) all'articolo 23-*octies*:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.";

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto.";

d) all'articolo 23-novies:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza";

3) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

e) all'articolo 23-decies:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione.";

f) all'articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.".

35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, qualora venga accertato l'inutile decorso dei termini di legge per l'adozione degli atti di competenza della regione e degli enti locali necessari ad assicurare il corretto ed efficace svolgimento del ciclo di gestione dei predetti rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assegnare all'ente o agli enti inadempienti un congruo termine per provvedere.

36. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 35, viene nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un commissario che provveda in via sostitutiva. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti e la durata della nomina, salvo proroga o revoca. Per l'attuazione degli interventi il commissario è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011.

37. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 36 sono posti a carico degli enti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con il decreto di cui al citato comma 36.

38. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante "Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea" non convertite in legge.

39. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;"».

3.4/1

GERMONTANI

All'emendamento 3.4, aggiungere il seguente comma:

«1-*quinquies*. chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

3.4/2

PALMIZIO

All'emendamento 3.4, dopo il comma l-quater, inserire i seguenti:

«1-*quinquies*. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidata alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), la costituzione dell'Osservatorio euromediterraneo Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato "Osservatorio".

1-*sexies*. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri – Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza.

1-*septies*. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.

1-*octies*. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero;

b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;

c) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;

d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.

1-*nonies*. La FISPAMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

1-*decies*. Gli oneri di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono a carico della FISPAMED.

1-*undecies*. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta all'Osservatorio per attività concordate con il Ministero degli affari esteri – Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza».

3.4/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, fino ad un massimo di 1.000 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2013».

3.4/4

ANDRIA

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni"».

3.3000 testo 2/1

SANNA

All'emendamento 3.3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Il trasferimento della proprietà dei valori mobiliari di cui alle lettere a) e b), comma 1-*bis*, dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,02 per cento sul valore della transazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziati, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nel paragrafo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.»;

b) sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) del medesimo decreto legislativo, inclusi *warrants*, *Covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento determinata con riferimento al valore del contratto. Qualora le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari sopra citati abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o il loro valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui al medesimo comma o che permettano di acquistare o vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente a uno o più strumenti finanziari di cui allo stesso comma 14, l'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di cui al primo periodo si realizzi il trasferimento dei valori mobiliari di cui al precedente comma 14, deve essere corrisposta l'imposta nella misura prevista dal comma 14, al netto di quella eventualmente applicata sull'operazione. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta sarà ridotta a 1/5.»;

c) sostituire il comma 16-*quater*, con il seguente:

"L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dallo luglio 2013. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data".».

3.3000 testo 2/2

LANNUTTI

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,25 per cento», indi, al sesto periodo, sostituire le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà» con le seguenti: «L'aliquota dell'imposta è ridotta allo 0,05 per cento».

3.3000 testo 2/3

SPADONI URBANI

All'emendamento 3.3000, al comma 14, primo capoverso sostituire le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» con le parole: «l'aliquota dello 0,1 per cento».

3.3000 testo 2/4

SANNA

All'emendamento 3.3000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: «0,2» con la seguente: «0,05»;

b) al comma 14, quarto periodo, sopprimere le parole: «il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa, da un medesimo soggetto ovvero»;

c) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: «sono soggette, al momento della conclusione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie dello 0,01 per cento con riferimento al valore del contratto»;

d) sostituire il comma 16-quater, con il seguente:

«L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.».

3.3000 testo 2/5

SPADONI URBANI

Al comma 14, secondo capoverso, sono abrogate le parole: «È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni».

3.3000 testo 2/6

MILANA

All'emendamento 3.3000 (testo 2), alla lettera a), comma 14, sopprimere le seguenti parole: «Per valore della transizione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato».

3.3000 testo 2/7

SPADONI URBANI

Al comma 14, ultimo capoverso le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro».

3.3000 testo 2/8

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 3.3000, alla tabella allegata di cui all'articolo 3 comma 15, aggiungere alla prima riga le seguenti parole: «contratti finanziari differenziali collegati ad indici»; conseguentemente alla seconda riga della tabella dopo le parole: «contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti» eliminare le seguenti: «indici o misure».

3.3000 testo 2/9

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 3.3000, alla Tabella FTT derivati OTC, di cui all'articolo 3 comma 15, alla prima riga dopo le parole: «indici relativi ad azioni», aggiungere le seguenti: «contratti finanziari differenziali collegati ad indici». Conseguentemente alla seconda riga della tabella dopo le parole: «contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti» eliminare le seguenti: «, indici o misure».

3.3000 testo 2/10

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 3.3000, sostituire al comma 16 le seguenti parole: «ivi compresi gli intermediari non residenti» con le seguenti: «ivi compresi gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 14, nonché gli intermediari stranieri per le operazioni di cui al comma 15, limitatamente alle operazioni che avvengono in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione».

3.3000 testo 2/11

MILANA

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), comma 16, sopprimere la lettera c).

3.3000 testo 2/12

AGOSTINI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

All'emendamento 3.3000, al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione».

3.3000 testo 2/13

SPADONI URBANI

All'emendamento 3.3000, al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) alle transazioni che interessano trasferimenti di proprietà delle azioni di società interamente a capitale statale o di enti pubblici, qualora il trasferimento delle azioni avvenga tra due soggetti pubblici».

3.3000 testo 2/14

LATRONICO

All'emendamento 3.3000, alla lettera a) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. A tal fine nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater. - (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo*) – 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

3. Con decreto del ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati"».

3.3000 testo 2/15

LANNUTTI

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 42, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali"».

3.3000 testo 2/16

LATRONICO

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. A tal fine alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86) aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374"».

«36-ter. Le disposizioni di cui al comma 17-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.3000 testo 2/17

LATRONICO

All'emendamento 3.3000, alla lettera a), dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. A tal fine al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

3.3000 testo 2/18

LATRONICO

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), comma 23-bis sostituire: «0,1» con: «0,2».

3.3000 testo 2/19

LANNUTTI

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), sostituire il comma 23-*quater*, con i seguenti:

«23-*quater*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	2- <i>bis</i> . Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale		1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013

23-*quinquies*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200." è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000".

23-*sexies*. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento» con le seguenti: «allo 0,55 per cento».

3.3000 testo 2/20

PICCHETTO FRATIN

All'emendamento 3.3000, dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

«23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa"».

3.3000 testo 2/21

PICCHETTO FRATIN

All'emendamento 3.3000, dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

«23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000,00"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante versamento dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibile sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

3.3000 testo 2/22

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 3.3000, dopo il comma 23-quarter aggiungere il seguente:

«23-quinquies. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 1.000,00 euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante versamento dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibile sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio». Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

3.3000 testo 2/23

BUGNANO

All'emendamento 3.3000, alla lettera b), dopo il comma 23-quater, aggiungere il seguente:

«23-quinquies. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni".».

3.3000 testo 2/28

GERMONTANI

All'emendamento, dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente:

«23-quinquies. All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni".».

3.3000 testo 2/24

LATRONICO

All'emendamento 3.3000 testo 2, alla lettera b), dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente:

«23-quinquies. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "della revoca del nulla osta stesso" sono inserite le seguenti: "La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturati si sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Con la conseguenza che essi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione convenzionalmente previsti"».

3.3000 testo 2/25

LATRONICO

*All'emendamento 3.3000 testo 2 alla lettera b), dopo il comma 23-
quater aggiungere il seguente:*

«23-*quinquies*. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86)"aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

23-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 23-*quinquies* si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.3000 testo 2/26

LATRONICO

*All'emendamento 3.3000 testo 2 alla lettera b), dopo il comma 23-
quater aggiungere il seguente:*

«23-*quinquies*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

3.3000 testo 2/27

LATRONICO

All'emendamento 3.3000 testo 2 alla lettera b), dopo il comma 23-quater aggiungere il seguente:

«23-*quinquies*. Alla lettera b), dopo il comma 23-*quater* aggiungere il seguente:

"23-*quinquies*. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62*ter* è inserito il seguente:

'Art. 62-*quater*. – (*Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo*). – 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tali prodotti e dispositivi si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati'."».

3.2000/1

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 3.2000, al capoverso 39-bis, lettera a), numero 1), capoverso «1», sopprimere le parole «, nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3,».

Conseguentemente, al medesimo comma 39-bis, lettera a), numero 1), capoverso «1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli utili non distribuiti sono destinati, nei limiti di cui al comma 3, a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3».

3.2000/2

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 3.2000, al capoverso 39-bis, lettera a), numero 3), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «50%» con le seguenti: «15%».

3.2000/3

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 3.2000, al capoverso 39-bis, lettera a), numero 3), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «e proporzionalmente» con le seguenti: «proporzionalmente e, comunque, in misura non superiore».

3.1000/1

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «fino a duemila euro», con le seguenti: «fino a seimila euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento», con le seguenti: «allo 0,65 per cento»; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento», con le seguenti: «allo 0,60 per cento».

3.1000/2

SPADONI URBANI

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire la parola: «due-mila» con la seguente: «cinquemila».

3.1000/3

BARBOLINI, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «duemila euro» con le seguenti: « cinquecento euro».

3.1000/4

BARBOLINI

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «duemila euro» con le seguenti: «mille euro».

3.1000/5

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 3.1000, al comma 39-bis, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 1999» con le seguenti: «fino al31 dicembre 2005».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento», con le seguenti: «allo 0,65 per cento»; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: «allo 0,45 per cento», con le seguenti: «allo 0,60 per cento».

3.1000/6

SPADONI URBANI

All'emendamento 3.1000, al comma 39-quater, dopo la parola: «dolo», aggiungere le seguenti: «o colpa grave».

3.1000/7

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-quater, aggiungere il seguente:

«39-quater.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad adottare disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in particolare:

a) semplificando e riducendo gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

c) ampliando la possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, riducendo le sanzioni e gli interessi».

Conseguentemente, all'articolo 3, ai commi 14 e 15, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,07 per cento».

3.1000/8

MASCITELLI, LANNUTTI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-quater, aggiungere il seguente:

«39-quater.1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea e considerata la difficoltà di accesso al credito, ai contribuenti che dimostrino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nonché alle imprese che hanno chiuso in perdita l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne facciano richiesta, è concessa una sospensione di sei mesi dei pagamenti delle cartelle esattoriali relative alle imposte dovute. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 3:

ai commi 14 e 15, sostituire le parole: «0,05 per cento» con le seguenti: «0,06 per cento»;

al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: «allo 0,50 per cento» con le seguenti: «allo 0,65 per cento»; nonché, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento.

3.1000/9

LATRONICO

All'emendamento 3.1000, al comma 39-sexies sopprimere le parole: «mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

3.1000/10

MILANA

All'emendamento 3.1000, al comma 39-sexies sopprimere le parole: «mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

3.1000/11

SPADONI URBANI

All'emendamento 3.1000, al comma 39-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche in pensione».

3.1000/12

LEGNINI

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 39-undecies.

3.1000/13

MERCATALI

All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 39-undecies.

3.1000/14

LANNUTTI, MASCITELLI

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-undecies, aggiungere i seguenti:

«39-*duodecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 39-*terdecies*.

39-*terdecies*. Ai fini di quanto stabilito al comma 39-*duodecies*, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

39-*quaterdecies*. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-*terdecies*, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affer-

mativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

39-quinquiesdecies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma *39-quaterdecies* e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma *39-duodecies*, sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39-sexiesdecies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma *39-terdecies*, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

39-septiesdecies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

39-octiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da *39-terdecies* a *39-septiesdecies* si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma *39-quaterdecies*, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma *39-duodecies* sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39-noviesdecies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma *39-quaterdecies*, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta

ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 3, ai commi 14 e 15, sostituire le parole «0,05 per cento» con le seguenti: «0,07 per cento».

3.1000/15

BARBOLINI, BONFRISCO, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-duodecies, inserire i seguenti:

«39-terdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «cessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 39-quaterdecies.

39-quaterdecies. Ai fini di quanto stabilito al comma 39-terdecies, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;*
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;*
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;*
- d) da una sospensione giudiziaria, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;*
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;*
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.*

39-quinquiesdecies. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-quaterdecies,

il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

39-sexiesdecies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente ereditare, della comunicazione prevista dal comma *39-quinquiesdecies* e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma *39-terdecies* sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

39-septiesdecies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma *39-quaterdecies*, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. *39-duodevicies.* I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

39-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da *39-terdecies* a *39-duodevicies* si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma *39-quinquiesdecies*, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma *39-terdecies* sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

39-undevicies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia no-

tificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 39^{quinqüesdecies}, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

39-^{vicies}. La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata. 39-^{duovicies}. Dalle disposizioni di cui ai commi da 39-^{terdecies} a 39-^{unvicies} non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1000/16

MILANA

All'emendamento 3.1000, dopo il comma 39-duodecies, aggiungere i seguenti:

«39-^{terdecies}. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 la parola: " settantadue" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta";

39-^{quaterdecies}. All'articolo 3-^{bis}., comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: " trenta";

39-^{quinquiesdecies}. All'articolo 17-^{bis}., comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la parola: "ventimila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"».

3.1000/17

DE LILLO

All'emendamento 3.1000, dopo il comma «39-duodecies», aggiungere il seguente:

«39-^{terdecies}. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sino al 31 dicembre 2016, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, – locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari

e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";

b) All'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti "un incontro informativo e di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di conciliazione, non oltre trenta".

c) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dai commi 4-*bis* e 5 del presente articolo,";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-*bis*: "Quando, all'esito dell'incontro informativo e di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore".

d) All'articolo 8, è aggiunto un quinto comma: "5. Dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio";

e) all'articolo 5, comma 2, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

f) all'articolo 5, comma 4, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "I commi 1 e";

g) all'articolo 5, comma 5, all'inizio del primo periodo sono aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";

h) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "per il deposito della stessa" è aggiunta la frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque.»;

i) all'articolo 7 dopo le parole "di cui all'articolo 6" e aggiunta la frase "e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1";

l) allo stesso articolo 7 il verbo "computa" è sostituito da "computano";

m) all'articolo 17, comma 4, è aggiunta la lettera "d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1";

n) all'articolo 17, è aggiunto il comma 5 "Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato"».

3.1000/18

DI STEFANO

All'emendamento 3.1000, dopo il comma «39-duodecies», aggiungere il seguente:

«39-terdecies. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal gennaio 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15%. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente abrogare il comma 25, dell'articolo 3, del disegno di legge in esame.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3585**13.Tab.13.1.5 (testo 2)**

VILLARI, SAIA, FLERES

Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.13 – Valorizzazione del patrimonio culturale (21.13) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 1.734.120;

CS: + 1.734.120.

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione Ricerca e innovazione (17), programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Conseguentemente,

Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.12 – Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: - 1.734.120;

CS: - 1.734.120.

Allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio (5), programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

13.Tab.13.2.5 (testo 2)

VILLARI, SAIA, FLERES

Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione 4 – Fondi da ripartire (33), programma 4.1 – Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: + 8.980.000;

CS: + 8.980.000;

2014:

CP: + 8.980.000;

CS:+ 8.980.000;

2015:

CP: + 8.980.000;

CS: + 8.980.000.

Conseguentemente,

Allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione Difesa e sicurezza (5) - programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP: - 8.980.000;

CS: - 8.980.000;

2014:

CP: - 8.980.000;

CS:- 8.980.000;

2015:

CP: - 8.980.000;

CS: - 8.980.000.

Plenaria**825^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriali e Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 21,50.

IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3584) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata una riformulazione della tabella allegata all'emendamento 3.3000 (testo 2) che è in distribuzione.

Riprende l'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori e del Governo.

Il senatore ANDRIA (PD) illustra il subemendamento 3.4/4, volto a introdurre correzioni ad una norma contenuta nel decreto-legge n. 179 del 2012, relativa alla pubblicazione *on line* delle offerte da parte delle imprese assicurative. La proposta mira a eliminare l'appesantimento burocratico e amministrativo che deriva dalla pubblicazione informatica, nonché il conseguente aggravio di costi a carico delle imprese.

Il presidente AZZOLLINI segnala che il subemendamento 3.4/4 interviene su disposizioni ancora non entrate in vigore, non essendo stato promulgato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012.

Il senatore ANDRIA (*PD*), pur prendendo atto dei rilievi del PRESIDENTE, sottolinea che la misura correttiva contenuta nel subemendamento mira a risolvere una criticità, peraltro già segnalata dal Governo durante l'*iter* di conversione in legge del decreto-legge n. 179.

Su proposta dei RELATORI, il subemendamento 3.4/4 viene accantonato.

La senatrice GHEDINI (*PD*), nell'illustrare i subemendamenti 3.2000/1, 3.2000/2 e 3.2000/3, esprime le proprie perplessità sulla scelta di utilizzare la legge di stabilità per modificare la normativa relativa all'impresa sociale. In particolare, critica la norma che, sopprimendo il divieto di ripartire utili, favorisce l'ingresso del capitale privato all'interno dell'impresa sociale, così di fatto alterando la finalità propria di quel tipo di impresa che, per sua natura, presenta carattere non lucrativo. I subemendamenti presentati sono volti, in particolare, a limitare la possibilità di distribuire gli utili e a scoraggiare le cosiddette «partecipazioni fittizie».

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra il subemendamento 3.1000/15, che obbliga i concessionari per la riscossione a sospendere ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, nelle ipotesi in cui il contribuente presenti adeguata documentazione che attesti l'eventuale prescrizione o decadenza del diritto di credito, l'emanazione di un provvedimento di sgravio, l'avvenuto pagamento o una sospensione dello stesso, di natura amministrativa o giudiziale.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede di aggiungere la propria firma al subemendamento 3.1000/15.

Il PRESIDENTE chiede ai relatori di esprimere il proprio parere sugli emendamenti e sui relativi subemendamenti.

Il relatore LEGNINI (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.84, ad eccezione del subemendamento 1.84/1, per il quale propone l'accantonamento.

Invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 1.84/5.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.164.

Quanto ai subemendamenti relativi all'emendamento 1.201, esprime parere contrario ad eccezione dei subemendamenti 1.201/5 e 1.201/1.

Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento

2.2000, ad eccezione del subemendamento 2.2000/5, per il quale propone l'accantonamento.

Esprime parere contrario, altresì, su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.160, ad eccezione dei subemendamenti 2.160/12, 2.160/8 e 2.160/10, per i quali propone l'accantonamento.

Dopo aver invitato i proponenti al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1000, ad eccezione dei subemendamenti 2.0.1000/2.0.1000/12, 2.0.1000/3, 2.0.1000/11 e 2.0.1000/17, per i quali propone l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme.

L'emendamento 1.84/1 è accantonato, mentre l'emendamento 1.84/5 è ritirato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.84/2, 1.84/3 e 1.84/4.

L'emendamento 1.84 viene accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.164/1, 1.164/2, 1.164/3, 1.164/4, 1.164/5 e 1.164/6.

L'emendamento 1.164 viene accantonato.

Risulta accantonato anche il subemendamento 1.201/5.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 1.201/6, 1.201/9, 1.201/2, 1.201/3, 1.201/4, 1.201/10, 1.201/7 e 1.201/8.

Il subemendamento 1.201/1 è accantonato, mentre sono ritirati i subemendamenti 1.201/11 e 1.201/12.

L'emendamento 1.201 viene accantonato.

Il subemendamento 2.1000/1 è ritirato. L'emendamento 2.1000 viene accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.2000/1, 2.2000/2, 2.2000/3, 2.2000/4, 2.2000/6, 2.2000/7, 2.2000/8, 2.2000/9 e 2.2000/10, mentre il subemendamento 2.2000/5 è accantonato. Risulta accantonato anche l'emendamento 2.2000.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.160/1, 2.160/2, 2.160/3, 2.160/4, 2.160/5, 2.160/11, 2.160/6, 2.160/7 e 2.160/9, mentre i subemendamenti 2.160/12, 2.160/8 e 2.160/10 sono accantonati. Anche l'emendamento 2.160 viene accantonato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.186 dei relatori era stato già ritirato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.0.1/25, 2.0.1/26, 2.0.1/27, 2.0.1/28, 2.0.1/29, 2.0.1/30, 2.0.1/31, 2.0.1/2, 2.0.1/3, 2.0.1/4, 2.0.1/5, 2.0.1/6, 2.0.1/7, 2.0.1/8, 2.0.1/12, 2.0.1/14, 2.0.1/17, 2.0.1/23, 2.0.1/24, 2.0.1/32, 2.0.1/33 e 2.0.1/35.

Risultano ritirati i subemendamenti 2.0.1/1, 2.0.1/9, 2.0.1/10, 2.0.1/11, 2.0.1/13, 2.0.1/15, 2.0.1/16, 2.0.1/18, 2.0.1/19, 2.0.1/20, 2.0.1/21, 2.0.1/22, 2.0.1/34, 2.0.1/36, 2.0.1/37, 2.0.1/38, 2.0.1/39, 2.0.1/40, 2.0.1/41 e 2.0.1/42.

Anche l'emendamento 2.0.1 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 2.0.1000/2, 2.0.1000/4, 2.0.1000/5, 2.0.1000/6, 2.0.1000/8, 2.0.1000/9, 2.0.1000/13, 2.0.1000/14, 2.0.1000/15 e 2.0.1000/16, mentre vengono accantonati i subemendamenti 2.0.1000/1, 2.0.1000/3, 2.0.1000/10, 2.0.1000/11 e 2.0.1000/17.

Su richiesta del senatore VACCARI (*LNP*), il subemendamento 2.0.1000/7 è accantonato. Anche l'emendamento 2.0.1000/12, su richiesta della senatrice GHEDINI (*PD*) è accantonato.

L'emendamento 2.0.1000 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.4/1, 3.4/2 e 3.4/3.

Anche l'emendamento 3.4 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.3000 (testo 2)/1, 3.3000 (testo 2)/2, 3.3000 (testo 2)/3, 3.3000 (testo 2)/4, 3.3000 (testo 2)/4, 3.3000 (testo 2)/5, 3.3000 (testo 2)/6, 3.3000 (testo 2)/7, 3.3000 (testo 2)/8, 3.3000 (testo 2)/9, 3.3000 (testo 2)/10, 3.3000 (testo 2)/11, 3.3000 (testo 2)/13, 3.3000 (testo 2)/14, 3.3000 (testo 2)/15, 3.3000 (testo 2)/16, 3.3000 (testo 2)/17, 3.3000 (testo 2)/18, 3.3000 (testo 2)/19, 3.3000 (testo 2)/20, 3.3000 (testo 2)/21, 3.3000 (testo 2)/22, 3.3000 (testo 2)/24, 3.3000 (testo 2)/25, 3.3000 (testo 2)/26 e 3.3000 (testo 2)/27.

Sono accantonati i subemendamenti 3.3000 (testo 2)/12, 3.3000 (testo 2)/23 e 3.3000 (testo 2)/28.

Anche l'emendamento 3.3000 (testo 2) è accantonato.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.3000 (testo 2)/12.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.2000/1, 3.2000/2 e 3.2000/3.

L'emendamento 3.2000 è accantonato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti i subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2, 3.1000/3, 3.1000/4, 3.1000/5, 3.1000/6, 3.1000/7, 3.1000/8, 3.1000/9, 3.1000/10, 3.1000/11, 3.1000/16, 3.1000/17 e 3.1000/18.

Sono accantonati i subemendamenti 3.1000/12, 3.1000/13, 3.1000/14, 3.1000/15.

Anche l'emendamento 3.1000 è accantonato.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) aggiunge la propria firma al subemendamento 3.3000 (testo2)/12.

Il PRESIDENTE fa presente che i relatori hanno presentato il nuovo emendamento 1.1000, in ordine al quale fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti per le ore 12,30 di domani venerdì 14 dicembre.

Posticipa inoltre alle ore 12,30 di domani venerdì 14 dicembre il termine – già fissato per le ore 10 della stessa giornata- per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti governativi 2.0.2000 e 2.3000, presentati nel corso della seduta pomeridiana.

Annuncia, infine, che i relatori hanno presentato l'emendamento 2.0.3000, in materia di IMV e Tares, in relazione al quale ritiene opportuno fissare il termine per i subemendamenti una volta acquisita la relazione tecnica.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per le ore 9 di domani venerdì 14 dicembre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

1.1000

I RELATORI

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 97, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-*sexies*. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal Comma 1-*quater* le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.";

b) dopo il comma 111, inserire il seguente:

"111-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: 'La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.' ";

c) dopo il comma 121, è aggiunto il seguente:

"121-*bis*. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."».

Conseguentemente,

«a) all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

"12-*bis*. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12-*ter*. Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della Società Expo per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-*quater*. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008.";

2) il secondo periodo del comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.";

3) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lett. *a*),

– al primo periodo dopo le parole: "maggiori entrate strutturali" aggiungere le seguenti: "ed effettivamente incassate" e sopprimere le parole da: "e contributiva" fino alla fine del periodo;

– al secondo periodo, dopo le parole: "dalle regioni" inserire le seguenti: ", dalle province";

b) alla lett. b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributiva", e al secondo periodo sopprimere le parole: "e contributivo";

4) al comma 43, capoverso Art. 16-*bis*, sopprimere il comma 2;

5) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

"43-*bis*. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.";

43-*ter*. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-*bis*) di disporre l'emissione di tranches di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni;"

b) al comma 3, lett. c) sono soppresse le seguenti parole: "o presso un dipartimento provinciale del Tesoro" ed al comma 5 è soppresso: "o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero".

43-*quater*. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-*ter*, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-*quinquies*. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

43-*sexies*. Nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, all'articolo 135, comma 1, dopo la lett. *q-quater*), aggiungere la seguente:

"*q-quinquies*) le controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;"

43-*septies*. Nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 3-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: "si avvale", sono inserite le seguenti: ", anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno, entro il 31 dicembre 2015,";

b) all'articolo 19, comma 1, lett. *l*) sono eliminate le parole: "e statistici" e dopo la lett. *l*) è aggiunta la seguente:

"*m*) i servizi in materia statistica".

43-*octies*. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

43-*novies*. All'articolo 1, dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

"55-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: '4', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: '5'.

43-*decies*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modifiche dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato."».

2.0.3000

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. *b)* è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera *b)* sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)*;

- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *e*) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere *a*), *c*), *e*) ed *f*) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

2. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

4. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

6. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

7. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.

8. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: "svolto mediante l'attribuzione" :a "legge 14 settembre 2011, n. 248," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpe-

stabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.";

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.";

d) il comma 12 è abrogato;

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente";

f) il comma 35 è sostituito dal seguente:

"35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».

Conseguentemente, all'articolo 1 sono soppressi i commi 93 e 94.

3.3000 (testo 2 corretto)

IL GOVERNO

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza

del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'eco-

nomia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al

comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-*bis* effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-*quinquies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-*sexies*. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*.";

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

"23-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025.

23-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-*quater*. Nel sesto periodo della nota 3-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica."

**Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie
per strumenti finanziari co. 15**

(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,75	3,75	7,5	15	20
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,025	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

